

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CONDONO DEI TRIBUTI COMUNALI PREVISTO DALL'ART. 13 DELLA L. 289/2002, FINANZIARIA 2003.

Art. 1 Oggetto del condono

1. Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31.12.2002 prevista dall'art. 13 della L. 289/2002, finanziaria 2003, per l'applicazione del condono ai tributi comunali.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il condono si applica ai seguenti tributi comunali:
 - ICI – Imposta comunale sugli immobili;
 - TARSU – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - TOSAP – Tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 3 – Soggetti passivi e criteri

1. Possono essere definite, senza irrogazioni di sanzioni e senza applicazione di interessi le violazioni commesse fino al 31.12.2002, relative agli obblighi di dichiarazione e di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti.
2. Sono condonabili tutti i periodi di imposta per i quali non è decaduto il termine per l'azione accertatrice e le liti pendenti.
3. Non si fa luogo alla restituzione delle somme nel frattempo eventualmente versate.
4. Nei confronti dei soggetti che non aderiscono al condono, i termini per l'accertamento sono prorogati di un anno ai sensi dell'art. 10 della L.289/2002.

Art. 4 Definizione dei rapporti tributari non definiti in materia di ICI

1. In materia di ICI:
 - a) i soggetti che al 31.12.2002 non hanno presentato la dichiarazione ex art. 10.4 del D.Lgs. 504/1992 o l'hanno presentata con dati infedeli, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta o la maggiore imposta dovuta e ai quali alla predetta data del 31.12.2002 non sono stati notificati avvisi di accertamento, ex art. 11, c.2 del D.Lgs. 504/92, possono definire i rapporti tributari relativi agli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta dovuta senza sanzioni e senza interessi;
 - b) i soggetti che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione ex art. 10, c. 4, del D.Lgs. 504/1992, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati avvisi di

accertamento ex art. 11, c. 1 del D.Lgs. 504/92, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta senza sanzioni e senza interessi.

2. La definizione avviene mediante presentazione di apposita istanza, contenente i dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate o dichiarate in modo infedele, la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e gli estremi del versamento, entro il 30.06.2003, su modello conforme fornito dal comune, sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido. La dichiarazione può essere presentata al comune o spedita per posta mediante raccomandata senza avviso di ricevimento. La dichiarazione deve essere accompagnata dalla prova dell'avvenuto versamento.

Art. 5 – Definizione dei rapporti tributari non definiti in materia di TARSU

1. In materia di TARSU

- i soggetti che al 31.12.2002 non hanno presentato la denuncia ex art. 70, c.1 e 2, del D.Lgs. 507/1993 o l'hanno presentata con dati infedeli, incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta o la maggiore imposta dovuta e ai quali alla predetta data del 31.12.2002 non sono stati notificati avvisi di accertamento, ex art. 71, c. 1 del D.Lgs. 507/93, possono definire i rapporti tributari relativi agli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, con esclusione dell'annualità 1998 per denuncia infedele, con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta dovuta senza sanzioni e senza interessi.
- 2. La definizione avviene mediante presentazione di apposita istanza, contenente i dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate o denunciate in modo infedele, entro il 30.06.2003, su modello conforme fornito dal Comune, sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido. La dichiarazione può essere presentata al Comune o spedita per posta mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.
- 3. In deroga alle disposizioni regolamentari vigenti, la tassa sui rifiuti e addizionale provinciale ex art 19 del D.Lgs. 504/92, dovuta per effetto della dichiarazione, sono assolte mediante versamento diretto al Comune.

Art. 6 Definizione dei rapporti tributari non definiti in materia di TOSAP

1. In materia di TOSAP:

- a) i soggetti che al 31.12.2002 non hanno presentato la denuncia ex art. 50, c. 1 e 2, del D.Lgs 507/1993 o l'hanno presentata con dati infedeli o in maniera corretta, ai sensi dell'art. 50, 1° e 2° comma, del D.Lgs. n. 507/1993, nonché i soggetti che non hanno eseguito in tutto o in parte i versamenti della Tassa dovuta, anche in presenza di avvisi di accertamento notificati, ex art. 51, 2° comma del D.Lgs. n.

507/1993, possono sanare gli omessi o insufficienti versamenti, relativi agli anni 2000, 2001 e 2002, con il pagamento di una somma pari al 100 % della tassa o della maggiore tassa dovuta senza sanzioni e senza interessi.

- b) La definizione avviene mediante presentazione di apposita istanza, contenente i dati relativi alle occupazioni non denunziate in modo infedele, la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta e gli estremi del versamento, entro il 30.06.2003, su modello conforme fornito dal Comune, sottoscritta dal contribuente o dal coobbligato in solido. La dichiarazione può essere presentata alla Concessionaria GESTOR, sede di Adelfia o spedita per posta mediante raccomandata senza avviso di ricevimento sempre alla GESTOR sede di Adelfia. La dichiarazione deve essere accompagnata dalla prova dell'avvenuto versamento.
2. Essendo il servizio TOSAP appaltato, il Comune riconosce all'appaltatore l'aggio contrattuale sulle somme riscosse.

Art. 7 – Definizione atti d'imposizione emessi dal Comune

1. Fermo quanto disposto ai precedenti articoli, gli avvisi di accertamento di ufficio, di accertamento in rettifica delle dichiarazioni o denunce, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione di sanzioni, notificati entro il 31.12.2002 e non divenuti definitivi alla data dell'1.1.2003 per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento dell'imposta o della tassa accertata e relative addizionali, con abbuono di interessi e sanzioni.
2. Se l'avviso di accertamento o di liquidazione:
 - riguarda l'ICI o la TARSU la definizione avviene con il pagamento del 100% dell'imposta o della maggiore imposta accertata e con abbuono di interessi e sanzioni;
 - riguarda la TOSAP, la definizione avviene con il pagamento del 60% dell'imposta o della maggiore imposta accertata, nonché il pagamento dell'intero ammontare delle spese di notifica degli atti, con abbuono di interessi e sanzioni.
3. L'istanza di definizione di cui al precedente comma deve contenere l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, l'indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, nonché delle somme versate a titolo di condono. L'istanza deve essere accompagnata dalla prova dell'avvenuto versamento.

Art. 8 Definizione procedimenti pendenti

1. Per lite fiscale pendente si intende:
 - quella avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione per i quali alla data di adozione del presente atto è stato proposta l'atto introduttivo del giudizio;
 - quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato;

- quella per la quale alla data del 29 settembre 2002 non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
- 2. Per valore della lite da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo. Il valore è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati.
- 3. La lite pendente si definisce con il pagamento della somma pari al 50% del valore della lite.
- 4. Per ciascuna lite pendente è effettuato entro il 30.06.2003 un separato versamento ed è presentata entro il 30.4.2003 una distinta domanda di definizione in carta libera al Comune, ufficio tributi.
- 5. Le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30.09.2003.
- 6. L'Ufficio tributi del Comune trasmette alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle Corti di Appello, entro il 30.09.2003, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.
- 7. L'estinzione del giudizio viene dichiarata dall'ufficio tributi del Comune a seguito di comunicazione attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento integrale di quanto dovuto. Detta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31.10.2003. L'eventuale diniego viene comunicato ai predetti organi e viene notificato all'interessato, il quale entro 60 giorni lo può impugnare.
- 8. E' consentita la regolarizzazione in caso di errore materiale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'ufficio.

Art. 9 Modalità di versamento

- 1. I tributi ai sensi degli articoli precedenti sono assolti mediante versamento da eseguirsi su bollettino di conto corrente postale messo a disposizione dal Comune e ciò anche in ipotesi di definizione agevolata concernente la TARSU.
- 2. Qualora gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedano la somma di 2000 euro, gli importi possono essere versati in due rate di eguale importo, la prima entro il 30.06.2003, la seconda entro il 31.12.2003, maggiorata degli interessi legali dal 1° luglio 2003. La seconda rata non versata è riscossa coattivamente a mezzo ruolo o ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14.4.1910, n.639.
- 3. Gli errori scasabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori, che sarà inviata agli interessati a cura del Comune a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
- 4. Con il versamento dell'intera somma dovuta il condono si considera perfezionato.
- 5. Nei confronti del dichiarante e dei coobbligati opera ad ogni effetto:
 - la preclusione di ogni accertamento tributario o contributivo per gli anni oggetto del condono;

- l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie;
- la rinuncia e la estinzione della lite per cessata materia del contendere.

Art. 10 Sgravio di somme iscritte a ruolo – Annullamento ingiunzioni

1. Sulla base delle istanze prodotte ai sensi degli articoli precedenti, ove ricorrano ipotesi di definizione agevolata, entro il 31.07.2003, l'ufficio tributi dispone lo sgravio delle somme eventualmente iscritte a ruolo. Se in luogo del ruolo sono state emesse ingiunzioni ex R.D. 14.04.1910, n. 639, queste sono annullate; se depositate presso l'ufficio degli ufficiali giudiziari per i conseguenti atti esecutivi, sono ritirate dal Comune o dal Concessionario, secondo la rispettiva competenza non oltre 15 giorni dalla presentazione delle istanze.

Art. 11 Affidamento del servizio

1. La Giunta è delegata ad affidare a terzi, previa indagine di mercato, al migliore offerente, la gestione dei servizi previsti dal presente regolamento con un a spesa complessiva che non dovrà eccedere l'8% delle somme incassate a titolo di compenso per l'affidatario.
2. In alternativa all'affidamento a terzi, la Giunta può fissare un compenso incentivante al personale dell'ufficio pari al 5% delle riscossioni effettive.

Art. 12 Rigetto domande di definizione

1. Il Comune ove ritenga di non accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal presente regolamento, nei casi di accertata infedeltà o insufficiente versamento, deve darne notizia all'interessato mediante atto motivato, notificato dai messi comunali o con raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre il 30.06.2003. Decorso tale termine l'istanza s'intende accolta a tutti gli effetti.

Art. 13 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della L. 23.12.2000, n.388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della L. 28.12.2001, n. 448, entra in vigore alla data del 1° gennaio 2003 ed è pubblicato mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Il responsabile dell'Ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente regolamento e per la sua diffusione.
3. Per quanto non previsto valgono le norme di riferimento di cui alla L. 289/2002, finanziaria 2003.